

Assicurazione Multigaranzia

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa: AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A.



Prodotto: "AXA MPS Multiprotezione"

Data ultima edizione: Febbraio 2026

Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

SCOPO

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale assicurato a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

L'assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A., Via Aldo Fabrizi, n. 9; 00128; Roma; tel. +39 06 51760.1; Fax +39 06 51760551; sito internet: www.axa-mps.it; e-mail: info@axa-mps-danni.it; PEC: axampsdanni@legalmail.it; iscritta alla sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n.1.00049; soggetta alla direzione ed al coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A, appartenente al Gruppo assicurativo AXA Italia, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi IVASS con il n. 041.

Per la richiesta di eventuali informazioni: n. verde: 800.23.11.87; n. dall'estero 0039 06 45202136; Modulo di richiesta online raggiungibile tramite l'Area Clienti sul sito: www.axa-mps.it.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio (esercizio 2024), il patrimonio netto totale di AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. ammonta a € 77,5 milioni di cui € 39 milioni di capitale sociale interamente versato e € 38,5 milioni di riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio e gli utili portati a nuovo. Il solvency ratio al 31 dicembre 2024, ovvero la misura sintetica del grado di solidità patrimoniale della Compagnia, calcolata secondo i criteri e le modalità indicate dalla Direttiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo e dal Regolamento delegato (UE) 2015/35, come rapporto tra Fondi propri ammissibili per la copertura del Requisito patrimoniale di solvibilità ed il requisito stesso; è pari a 169% post dividendo prevedibile.

Per informazioni patrimoniali sulla società (relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa) è possibile consultare il sito: <https://corporate.axa.it/risultati>

Al contratto si applica la legge italiana.

PRODOTTO



Che cosa è assicurato?

AXA MPS Multiprotezione protegge il titolare delle Carte Montepaschi in caso di Infortuni, Furto, Perdite Pecuniarie e offre prestazioni di Tutela Legale e Assistenza. Le somme assicurate dipendono dal tipo di Carta Montepaschi posseduta dal titolare, e costituiscono la somma massima, fino alla concorrenza della quale AXA MPS Danni presta la garanzia.



Che cosa NON è assicurato?

L'assicurazione non opera per i beni non assicurati e per le garanzie non acquistate; sono sempre esclusi i danni agevolati con dolo o colpa grave dell'Assicurato. Esclusi infortuni o malattie derivanti da uso di stupefacenti, allucinogeni e psicofarmaci, tentato suicidio, stati di ubriachezza comprovata; danni causati da guerre, smarrimento dei beni o titoli relativi a servizi assicurati. L'assicurazione non opera inoltre per eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura prevista.

| | |
|-----------------------|--|
| Assicurazione Bagagli | Danni derivanti da umidità, o chiusure prolungate e generalizzate del servizio di trasporto pubblico da parte di Autorità pubbliche. Esclusi casi in cui l'Assicurato non comunica all'agenzia viaggi (e con raccomandata AR anche alla Società) la rinuncia formale al viaggio e soggiorno prenotati, entro 5 giorni dal verificarsi della causa di rinuncia stessa |
|-----------------------|--|

| | |
|---|--|
| Uso fraudolento delle Carte Corporate Aziendali | Spese sostenute da un detentore di Carta di credito successivamente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro. |
|---|--|



Ci sono limiti di copertura?

| Garanzia | Franchigie | Scoperti | Limiti indennizzo |
|---|---|--|---|
| Infortuni viaggi a terra e aeronautici | | | |
| Invalidità permanente | 10% su indennizzo eccedente € 155.000 | — | A seconda del tipo di carta |
| Spese di cura Infortuni | Solo carte Gold: – in Italia € 40,00 – all'estero € 50,00 | — | A seconda del tipo di carta |
| Assicurazione sugli Acquisti e sui Prelievi | | | |
| Furto acquisti (auto, singoli oggetti nel domicilio, o furto domicilio) | — | 10% (minimo € 10,00) | A seconda del tipo di carta |
| Assicurazione Bagagli | | | |
| Assicurazione spese di annullamento viaggio | — | – 10%: senza ricovero ospedaliero; – 25%: se penale pari al 100% già a decorrere dal 30° giorno antecedente la data di partenza | A seconda del tipo di carta |
| Tutela legale | | | |
| Uso fraudolento Carte Corporate Aziendali | | | |
| Uso fraudolento carte | € 100,00 | — | A seconda del tipo di carta |
| Assistenza casa | | | |
| Interventi di emergenza (idraulico, elettricista, fabbro) | — | — | € 150,00 |
| Spese d'albergo | — | — | € 260,00 |
| Rientro anticipato | — | — | max € 200 (Italia) € 400 (estero) |
| Invio di un sorvegliante | — | — | max 8 ore/sinistro |
| Invio documenti ed oggetti personali | — | — | € 300,00 |
| Servizio medico 24 ore su 24 | | | |
| Anticipo spese di prima necessità | — | — | € 5.165,00 |
| Assistenza sanitaria in viaggio | | | |
| Anticipo spese mediche | — | — | € 3.098,00 |
| Rimpatrio sanitario | — | — | € 5.000,00 |
| Anticipo spese legali all'estero | — | — | € 2.500,00 |
| Anticipo cauzione penale | — | — | € 5.165,00 |
| Soccorso stradale | — | — | € 150,00 |
| Recupero del veicolo (in strada o fuoristrada) | — | — | € 260,00 |
| Autovettura in sostituzione | — | — | max 3 gg (solo Italia) |
| Spese d'albergo | — | — | € 150/notte e persona € 400/sinistro |
| Rientro alla residenza o proseguimento del viaggio | — | — | € 500,00 (Italia) € 1.500,00 (estero) |
| Rimpatrio del veicolo all'estero | — | — | € 1.040,00 |
| Anticipo delle spese di riparazione | — | — | € 775,00 |



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ai possessori di carte emesse dalla Banca Contraente.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: l'intermediario non percepisce una commissione.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

| | |
|--|--|
| All'impresa assicuratrice | Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell'Impresa di assicurazione devono essere preliminarmente presentati all'Ufficio Gestione Reclami secondo la seguente modalità: modulo di richiesta online su sito internet www.axa.it "sezione Contatti". Sono inoltre disponibili i seguenti altri canali: (i) mail: reclami.danni@axa.it (ii) pec: reclamivassamad@legalmail.it (iii) posta: AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. c.a. Ufficio Gestione Reclami - Via Aldo Fabrizi n. 9 - 00128 Roma. AXA Assicurazioni S.p.A. è tenuta a rispondere entro 45 giorni. Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il termine massimo pari a 45 giorni per fornire riscontro potrà essere sospeso per un massimo pari a 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie. |
| All'IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it . |
| PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
| Arbitro Assicurativo | Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile. |
| Mediazione | È obbligatorio rivolgersi, con il supporto di un avvocato, ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). |
| Negoziazione assistita | È possibile ricorrere alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa assicuratrice. |
| Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Il reclamante può ricorrere ai sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale, quali: <ul style="list-style-type: none">• arbitrato irruale, laddove espressamente previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione o in caso di successivo accordo compromissorio, per controversie relative alla determinazione del valore del danno o alle conseguenze di natura medica di un sinistro, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti. Per attivare la procedura è necessario comunicare alla Compagnia la volontà di dare avvio alla stessa. La Compagnia provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la Procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di Polizza.• arbitrato rituale, laddove espressamente previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione o in caso di successivo accordo compromissorio.• per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile. |

REGIME FISCALE

| | |
|--|--|
| Trattamento fiscale applicabile al contratto | Regime fiscale Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente. Il presente contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni vigente in Italia. Detrazione/deduzione fiscale premi Deducibilità dei premi secondo disciplina prevista dal DPR 917/86 - Titolo I Capo VI e Titolo II Capo I - determinazione del reddito d'impresa. Detraibilità IRPEF del premio per le coperture Morte e Invalidità permanente ai sensi dell'art.15 del DPR 917/86. Tassazione prestazione assicurata Tassazione secondo disciplina prevista dal DPR 917/86 - determinazione del reddito d'impresa (Titolo I Capo VI e Titolo II Capo II) |
|--|--|

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

| | |
|---|---|
| Diritto all'oblio oncologico | Se è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link https://www.axa-mps.it/diritto-all-oblio-oncologico . |
| Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico | Se precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione ha fornito informazioni relative al suo stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui è stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciata, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi. |
| Effetti dell'oblio oncologico per le imprese | Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. |

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA ALL'ASSICURATO (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO.